

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

del ... 2009 (avamprogetto del 5 maggio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1902¹ concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE); in esecuzione della legge federale del 19 marzo 1976² sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici; e in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la procedura per l'immissione in commercio di apparecchi e la messa in servizio di apparecchi e di impianti fissi;
- b. il riconoscimento di laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità;
- c. il controllo degli apparecchi immessi in commercio e degli apparecchi e degli impianti fissi in servizio.

Art. 2 Definizioni

Secondo la presente ordinanza, s'intende per:

- a. *apparecchio*:
 1. un prodotto destinato all'utente finale, che può provocare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere disturbato da tali perturbazioni;
 2. un componente destinato a essere incorporato dall'utente finale in un simile prodotto e che può provocare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere disturbato da tali perturbazioni;

RU 2009 ...

¹ RS 734.0

² RS 819.1

³ RS 946.51

3. una combinazione di simili prodotti e altri apparati, che costituisce un impianto mobile;
- b. *impianto fisso*: una combinazione di apparecchi e installazioni, destinata ad essere utilizzata in modo permanente in un luogo prestabilito;
- c. *perturbazione elettromagnetica*: ogni fenomeno elettromagnetico che può disturbare il funzionamento di un apparecchio o di un impianto fisso, come un rumore elettromagnetico, un segnale non desiderato o una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
- d. *immissione in commercio*: il trasferimento o la consegna di un apparecchio a titolo oneroso o gratuito nonché la fabbricazione e la prima messa in servizio di un apparecchio o di un impianto fisso.

Art. 3 Eccezioni

La presente ordinanza non è applicabile:

- a. agli apparecchi e agli impianti fissi la cui compatibilità elettromagnetica è disciplinata in atti normativi speciali;
- b. agli apparecchi
 1. che generano emissioni elettromagnetiche ridotte, che consentono l'esercizio conforme al loro scopo degli impianti di radio e telecomunicazione, degli apparecchi e degli impianti fissi; e
 2. che, malgrado le perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dal loro impiego, possono essere utilizzati senza disturbi inaccettabili.

Art. 4 Norme tecniche

¹ L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, designa le norme tecniche atte a concretizzare le esigenze fondamentali.

² Per quanto possibile, l'UFCOM designa norme armonizzate a livello internazionale.

³ Può incaricare organismi svizzeri di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche.

⁴ Pubblica nel Foglio federale le norme tecniche designate con titolo e riferimenti.⁴

⁵ Qualora le norme tecniche vigenti subiscano modifiche sostanziali, l'UFCOM adotta i provvedimenti necessari.

⁶ In caso di modifica delle norme tecniche e purché queste non contemplino regolamentazioni diverse, un apparecchio può ancora essere immesso in commercio in virtù delle norme tecniche previgenti, a condizione che sia sottoposto a una valutazione della conformità entro un anno dall'entrata in vigore della modifica.

⁴ Le norme designate possono essere richieste allo switec.

Art. 5 Esigenze fondamentali

¹ Gli apparecchi e gli impianti fissi devono essere costruiti e fabbricati secondo lo stato della tecnica, in modo che:

- a. le perturbazioni elettromagnetiche che generano siano inferiori a un livello che comprometta l'esercizio conforme al loro scopo di apparecchi di radio e telecomunicazione o di altri apparecchi e impianti fissi;
- b. in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche derivanti da un esercizio conforme al loro scopo, il loro funzionamento non sia disturbato in modo inaccettabile.

² Gli impianti fissi devono essere installati secondo le regole tecniche riconosciute, tenendo conto delle indicazioni sull'impiego previsto dei componenti.

³ Le regole tecniche riconosciute, in base alle quali sono installati gli impianti, devono essere documentate. Il gestore dell'impianto fisso deve conservare tale documentazione finché l'impianto è in servizio e presentarla all'autorità competente che ne fa richiesta.

⁴ Gli apparecchi fabbricati secondo le norme tecniche di cui all'articolo 4, sono supposte adempiere alle esigenze fondamentali.

Sezione 2: Immissione in commercio di nuovi apparecchi**Art. 6** Condizioni

Gli apparecchi possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi alle esigenze fondamentali di cui all'articolo 5 e soddisfano le relative disposizioni contemplate dalla presente ordinanza.

Art. 7 Prova della conformità

¹ La conformità degli apparecchi alle esigenze fondamentali deve essere dimostrata mediante la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato 1.

² Tuttavia, a discrezione del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera, può essere applicata anche la procedura descritta nell'allegato 2.

Art. 8 Dichiarazione di conformità

¹ Chiunque immetta in commercio un apparecchio deve potere presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che l'apparecchio è conforme alle esigenze fondamentali.

² La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante o dal suo mandatario con sede in Svizzera.

³ Se l'apparecchio è assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, può essere stilata una sola dichiarazione.

Art. 9 Contenuto della dichiarazione di conformità

¹La dichiarazione di conformità deve contenere:

- a. il contrassegno (art. 12);
- b. il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera;
- c. i riferimenti delle specifiche cui l'apparecchio corrisponde e in base alle quali viene dichiarata la conformità alle disposizioni della presente ordinanza;
- d. la data della dichiarazione;
- e. il nome e la firma della persona autorizzata a firmare.

² La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

Art. 10 Documentazione tecnica

¹ Il fabbricante allestisce una documentazione tecnica che certifichi la conformità alle esigenze fondamentali. La documentazione tecnica deve estendersi alla costruzione e alla fabbricazione dell'apparecchio e contenere almeno:

- a. una descrizione, preferibilmente corredata di fotografie, che consenta di identificare chiaramente l'apparecchio;
- b. una prova della conformità totale o parziale dell'apparecchio alle norme tecniche di cui all'articolo 4;
- c. la dichiarazione dell'organismo di valutazione della conformità attestante la conformità di detto apparecchio alle esigenze, qualora sia stata applicata la procedura di cui all'allegato 2.

² Qualora non sia stato possibile attenersi totalmente alle norme tecniche menzionate nell'articolo 4, la documentazione tecnica, invece della prova secondo il capoverso 1 lettera b, deve contenere:

- a. una descrizione e una spiegazione dei provvedimenti adottati per soddisfare le esigenze fondamentali;
- b. la descrizione della valutazione eseguita secondo l'articolo 7, in particolare della compatibilità elettromagnetica, dei risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e dei rapporti d'esame.

³ La documentazione tecnica deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese; può essere redatta in un'altra lingua, a condizione che le informazioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una delle lingue menzionate.

Art. 11 Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica

¹ Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o, se nessuna di queste persone risiede in Svizzera, la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'apparecchio.

² Per le produzioni di apparecchi in serie, il termine decorre dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Art. 12 Contrassegno

Ogni apparecchio deve essere caratterizzato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che consenta di identificarlo chiaramente.

Art. 13 Informazioni

¹ Ogni apparecchio deve essere munito delle seguenti informazioni:

- a. il nome del fabbricante e, se il fabbricante non risiede in Svizzera, il nome e l'indirizzo del suo mandatario con sede in Svizzera o della persona responsabile dell'immissione in commercio;
- b. tutte le indicazioni sulle precauzioni da adottare nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso dell'apparecchio, affinché, quando sia utilizzato, sia conforme alle esigenze fondamentali;
- c. qualora la conformità di un apparecchio alle esigenze fondamentali non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso deve essere indicata chiaramente.

² L'indicazione di cui al capoverso 1 lettera c deve essere riportata se del caso anche sull'imballaggio.

³ Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme all'uso cui l'apparecchio è destinato devono figurare nelle istruzioni allegate all'apparecchio.

⁴ Le informazioni devono essere redatte nella lingua ufficiale del luogo di vendita in Svizzera; nelle regioni bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali.

Art. 14 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

¹ I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti o rilasciano dichiarazioni devono:

- a. essere accreditati secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁵ sull'accreditamento e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti in Svizzera nell'ambito di convenzioni internazionali; oppure

⁵ RS 946.512

- c. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.

² La documentazione di un altro organismo può essere riconosciuta nella misura in cui sia accertato con verosimiglianza che le procedure o le valutazioni applicate e le qualifiche di tale organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC⁶).

Sezione 3: Apparecchi destinati all'incorporazione in un impianto fisso determinato

Art. 15

¹ Gli apparecchi destinati a essere incorporati in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio non sottostanno alla procedura di valutazione della conformità.

² La documentazione allegata a un simile apparecchio deve contenere, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 12 e 13 capoverso 1 lettera a:

- a. la designazione dell'impianto fisso, nel quale l'apparecchio deve essere incorporato e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica;
- b- le misure, da adottare per la sua incorporazione nell'impianto, per non comprometterne la conformità.

Sezione 4: Esposizione e dimostrazioni

Art. 16

¹ Chiunque esponga un apparecchio o un impianto fisso che non soddisfi i requisiti per l'immissione in commercio o la messa in servizio deve indicare chiaramente che l'apparecchio o l'impianto fisso in questione non adempie le prescrizioni e potrà essere messo in commercio o in servizio unicamente quando sarà stato reso conforme alla presente ordinanza.

² Possono essere svolte dimostrazioni solo a condizione che siano presi provvedimenti adeguati per evitare perturbazioni elettromagnetiche.

Sezione 5: Immissione in commercio di apparecchi usati

Art. 17

¹ Gli apparecchi usati possono essere immessi in commercio solo se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro prima immissione in commercio.

² Gli apparecchi usati, nei quali sono stati sostituiti componenti importanti per il loro funzionamento, soggiacciono alle stesse disposizioni degli apparecchi nuovi.

⁶ RS 946.51

Sezione 6: Controllo

Art. 18 Principi

¹ L'UFCOM controlla se gli apparecchi immessi in commercio e se gli apparecchi e gli impianti fissi in servizio soddisfano le disposizioni della presente ordinanza.

² A tal fine effettua verifiche mediante campionatura e procede a controllo qualora indizi fondati indichino che un apparecchio o un impianto fisso non è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

³ Può esigere la consegna a titolo gratuito di apparecchi o il libero accesso gratuito a impianti fissi. Qualora si verificano perturbazioni, può effettuare controlli e ordinare provvedimenti in qualsiasi momento.

⁴ Può esigere che l'Amministrazione delle dogane gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull'importazione di apparecchi.

Art. 19 Competenze

¹ L'UFCOM può esigere dalla persona responsabile dell'immissione in commercio o dalla messa in servizio la documentazione e le informazioni di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti di controllo. A tale riguardo fissa un termine adeguato.

² In occasione dei controlli, gli utenti devono presentare:

- a. la documentazione in loro possesso sugli apparecchi e sugli impianti fissi;
- b. le informazioni utili alla determinazione della persona responsabile dell'immissione in commercio o della messa in servizio.

Art. 20 Esami

¹ L'UFCOM può incaricare un laboratorio di prova di esaminare l'apparecchio qualora:

- a. vi sia motivo di ritenere che l'apparecchio o l'impianto fisso non soddisfi le prescrizioni vigenti;
- b. vi sia motivo di ritenere che l'apparecchio non corrisponda alla dichiarazione di conformità o a un altro certificato;
- c. dalla dichiarazione di conformità non emerga chiaramente se l'apparecchio adempie i requisiti richiesti;
- d. la documentazione e le informazioni richieste non vengano presentate entro il termine fissato.

² Può inoltre ordinare l'esame di un impianto fisso se sussistono reclami riguardanti perturbazioni.

³ Prima di ordinare l'esame di un apparecchio, sente la persona responsabile della sua immissione in commercio. Prima di ordinare l'esame di un impianto fisso, sente il suo proprietario.

⁴ I costi degli esami sono a carico della persona responsabile dell'immissione in commercio dell'apparecchio e del proprietario dell'impianto, qualora:

- a. non abbia fornito o abbia fornito solo parzialmente la documentazione e le informazioni richieste entro il termine fissato; oppure
- b. dagli esami emerga che gli apparecchi o gli impianti fissi non adempiono i requisiti richiesti.

Art. 21 Provvedimenti

¹ Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, l'UFCOM ordina adeguati provvedimenti.

² Se risulta che un apparecchio o un impianto fisso provoca perturbazioni o è perturbato, l'UFCOM può:

- a. vietarne l'ulteriore immissione in commercio; oppure
- b. disporne il ritiro, il sequestro o la confisca; oppure
- c. vietare o limitare il proseguimento dell'esercizio.

³ Se, nonostante il rispetto delle norme tecniche riconosciute, si manifestano perturbazioni o effetti pericolosi, l'UFCOM ordina i provvedimenti adeguati e decide in merito alla ripartizione dei costi tra gli interessati.

⁴ L'UFCOM può esigere dal proprietario dell'impianto fisso una prova della conformità se vi è motivo di ritenere che l'impianto fisso non soddisfi le prescrizioni vigenti. Se del caso, può anche pretendere l'esecuzione di una valutazione della conformità.

⁵ Esso può pubblicare i provvedimenti adottati.

Art. 22 Tasse

¹ L'UFCOM percepisce tasse per le decisioni che pronuncia in virtù dei suoi compiti di controllo.

² Le tasse sono rimosse in virtù dell'ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007⁷ sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni.

³ Nel determinare la tassa, i costi per il ricorso a terzi ai sensi dell'articolo 20 sono fatturati separatamente come spese.

Sezione 7: Convenzioni internazionali

Art. 23

L'UFCOM è autorizzato a stipulare convenzioni internazionali su questioni tecniche e amministrative attinenti alla presente ordinanza.

⁷ RS 784.106.12

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto previgente

L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell'allegato 3.

Art. 25 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi e gli impianti fissi possono essere immessi in commercio conformemente alle prescrizioni del diritto previgente per un periodo di un anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

Allegato 1
(art. 7 cpv. 1)

Controllo interno della fabbricazione

- 1 Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica del proprio apparecchio, sulla base dei fenomeni determinanti, per stabilire se soddisfa le esigenze fondamentali ai sensi dell'articolo 5 o meno. La corretta applicazione di tutte le norme tecniche ai sensi dell'articolo 4, i cui riferimenti sono pubblicati nel Foglio federale, equivale alla valutazione della compatibilità elettromagnetica.
- 2 Nella valutazione della compatibilità elettromagnetica si deve tenere conto di tutte le normali condizioni di esercizio conformi allo scopo dell'apparecchio. Se un apparecchio può funzionare in diverse configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica deve accertare che l'apparecchio soddisfi le esigenze fondamentali di cui all'articolo 5 in tutte le configurazioni designate dal fabbricante come rappresentative dell'impiego dell'apparecchio conforme al suo scopo.
- 3 In base alle disposizioni di cui all'articolo 10, il fabbricante stila la documentazione tecnica attestante la conformità dell'apparecchio alle esigenze fondamentali della presente ordinanza.
- 4 Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera deve redigere la dichiarazione di conformità in base alle disposizioni di cui gli articoli 8 e 9.
- 5 Il fabbricante prende tutti i provvedimenti necessari per assicurare che gli apparecchi siano fabbricati conformemente alla documentazione tecnica citata al n. 3 e ai requisiti della presente ordinanza.

Allegato 2
(art. 7 cpv. 2)

Procedura di esame da parte dell'organismo di valutazione della conformità

- 1 La presente procedura equivale a quella descritta nell'allegato 1, completata come segue.
- 2 Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera presentano la documentazione tecnica all'organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 14 e chiedono che esso proceda alla sua valutazione. Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera comunicano all'organismo di valutazione della conformità quali aspetti delle esigenze fondamentali deve valutare.
- 3 L'organismo di valutazione della conformità esamina la documentazione tecnica e valuta se la documentazione tecnica dimostra adeguatamente che i requisiti oggetto della valutazione sono rispettati. Se la conformità dell'apparecchio è confermata, l'organismo di valutazione della conformità rilascia una dichiarazione al fabbricante o al suo mandatario con sede in Svizzera attestante la conformità di detto apparecchio ai requisiti. Tale dichiarazione si limita agli aspetti delle esigenze fondamentali che sono state sottoposte alla valutazione dell'organismo di valutazione della conformità.
- 4 Il fabbricante allega la dichiarazione dell'organismo di valutazione della conformità alla documentazione tecnica.

Allegato 3
(art. 24)

Abrogazione e modifica del diritto previgente

I

L'ordinanza del 9 aprile 1997⁸ sulla compatibilità elettromagnetica è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 6 dicembre 1999⁹ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Art. 11 cpv. 3 lett. e (nuovo)

³ Per conseguire tali obiettivi, l'UFCOM svolge le seguenti funzioni:

- e. assicura la conformità degli apparecchi elettrici e degli impianti fissi alle prescrizioni sulla compatibilità elettromagnetica ed esercita la sorveglianza del mercato in questo settore.

2. Ordinanza del 7 dicembre 1992¹⁰ sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Art. 2 cpv. 1 lett. k

Abrogato

⁸ RU 1997 1008

⁹ RS 172.217.1

¹⁰ RS 734.24

3. Ordinanza del 9 aprile 1997¹¹ sui prodotti elettrici a bassa tensione

Art. 4 cpv. 1

¹ I prodotti a bassa tensione destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata o fra 75 e 1500 V in corrente continua possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi alle esigenze fondamentali di cui all'allegato I della direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006¹² concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva «bassa tensione»).

4. Ordinanza del 14 giugno 2002¹³ sugli impianti di telecomunicazione

Art. 13 cpv. 5 e art. 14 cpv. 3

Abrogato

5. Ordinanza del 30 marzo 1994 sulla corrente debole 1994¹⁴

Art. 5 cpv. 5

⁵ Per la compatibilità elettromagnetica vigono le disposizioni dell'ordinanza del ...¹ sulla compatibilità elettromagnetica.

6. Ordinanza del 9 aprile 1997¹⁵ sui prodotti elettrici a bassa tensione

Art. 1 cpv. 3

³ Per la compatibilità elettromagnetica sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza ...¹ sulla compatibilità elettromagnetica.

¹¹ SR 734.26

¹² GU n. L 374 del 27.12.2006, pag. 10. Il testo della direttiva può essere richiesto, conformemente all'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (RS 172.041.11), all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna o al Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

¹³ RS 784.101.2

¹⁴ RS 734.1

¹⁵ RS 734.26

7. Ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione¹⁶

Art. 4 cpv. 3

³ Per la compatibilità elettromagnetica di materiali incorporati o raccordati agli impianti vigono le disposizioni dell'ordinanza ...¹ sulla compatibilità elettromagnetica.

8. Ordinanza del 5 dicembre 1994¹⁷ sulle installazioni elettriche delle ferrovie

Art. 6 cpv. 4

⁴ Per la compatibilità elettromagnetica vigono le disposizioni dell'ordinanza del ...² sulla compatibilità elettromagnetica.

9. Ordinanza del 14 giugno 2002¹⁸ sugli impianti di telecomunicazione

Art. 6 cpv. 3

³ Gli impianti di telecomunicazione che non devono essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo la presente ordinanza, soggiacciono alle disposizioni in materia di offerta e immissione in commercio dell'ordinanza del 9 aprile 1997¹ sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell'ordinanza del...² sulla compatibilità elettromagnetica. Sono fatti salvi gli articoli 4 e 22–25 della presente ordinanza..

13 cpv. 5

Abrogato.

14 cpv. 3

Abrogato

¹⁶ RS 734.27

¹⁷ RS 734.42

¹⁸ RS 784.101.2